

Convenzione per il trasferimento ed il conferimento della Funzione

Fondamentale di "POLIZIA MUNICIPALE e POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE" all'Unione Montana dei Monti Azzurri ex art.30 TUEL da parte del Comune di MONTEMONACO

L'anno duemilaventi, il giorno, del mese di (.../.../2020), in San Ginesio (MC), presso la Sede dell'UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- **l'UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI**, in persona del PRESIDENTE dell'UNIONE pro-tempore **Giampiero FELICIOTTI** (codice fiscale FLCGPR52S15I651U), domiciliato per la carica presso la Sede dell'Unione, il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n.15 del 27/05/2020, resa immediatamente eseguibile;

e

- **il Comune di MONTEMONACO**, c.f. e p.iva 00357080449, in persona del Sindaco pro-tempore **Francesca GRILLI** (codice fiscale GRLFNC61D42A462L), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. del/..../2020, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. imponeva ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle Comunità Montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante "Unione" (art.32 TUEL) o "Convenzione" (art.30 TUEL) delle funzioni fondamentali di cui al

comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli Enti interessati;

- l'art. 19, della Legge n.135/2012, individuava le nuove 10 (dieci) "Funzioni Fondamentali" dei COMUNI, che sono considerate fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, sostituendo il testo del comma 27, dell'art.14, della Legge n.122/2010, come di seguito riportato:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi

anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

I-bis) i servizi in materia statistica.

PRECISATO che, le disposizioni normative relative alle UNIONI dei Comuni, vanno integrate e coordinate con le normative disciplinanti le funzioni attenenti le specifiche materie/aree di attività, che in materia di Polizia Locale in particolare si richiamano:

- la Legge Quadro n.65/86 in materia di "Ordinamento della Polizia Locale";
 - o all'art.1, comma 2, prevede che i Comuni possano gestire nelle forme associative previste dalla legge il servizio di polizia locale;
 - o all'art.6, comma 2, prevede incentivazioni per la gestione in forma associativa;
 - o all'art.7, comma 5, prevede che in caso di gestione associata il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del REGOLAMENTO del Corpo di Polizia Locale;
 - o all'art.12 prevede che in caso di gestione da parte di Enti diversi dai Comuni, le parole "Comune" e "Sindaco" vanno sostituite con i rispettivi organi dell'Ente ("Consiglio dell'Unione" e "Presidente dell'Unione");
- la Legge Regionale n.1/2014 in materia di "Ordinamento della Polizia Locale":
 - o all'art.2, comma1, promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, anche fuori dalle ipotesi previste dalla normativa statale e regionale;
 - o all'art.5, comma 4, prevede che nel caso di gestione associata mediante trasferimento di funzioni all'UNIONE di Comuni "le attribuzioni assegnate dalla Legge ai Comuni ed al Sindaco, ad esclusione di quelle previste dall'art.54 del D.Lgs. n.267/2000, sono esercitate rispettivamente dall'UNIONE e dal

PRESIDENTE dell'UNIONE, con le modalità previste dallo Statuto dell'Ente associativo”;

PRECISATO, pertanto, che, nell’ambito delle attività del SETTORE “Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale”, sono, a titolo indicativo e non esaustivo, ricomprese le seguenti competenze e/o aree di attività, che si intendono trasferite e conferite all’Unione Montana:

a) polizia amministrativa:

- polizia annonaria, commerciale e tributaria;
- polizia igienico sanitaria;
- polizia veterinaria;
- polizia edilizia e ambientale;
- polizia urbana;
- polizia rurale, agricola e forestale;
- polizia cimiteriale e mortuaria;

b) polizia stradale;

c) polizia giudiziaria;

d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

e) vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

f) vigilanza sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

g) attività di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza dell’Ente di appartenenza;

h) servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

i) ogni altra materia e/o attività conferita dalla legge, anche in futuro, alla competenza della Polizia Locale o della Polizia Amministrativa locale, ovvero conferita all'Unione Montana dai Comuni appartenenti alla stessa o convenzionati;

PREMESSO, IN PARTICOLARE,

- CHE in data 16 dicembre 2014, con Atto Costitutivo adottato ai sensi della L.R. n.35/2013, i Comuni già componenti la Comunità Montana dei Monti Azzurri (istituita fin dal 1972) hanno proceduto a costituire l'UNIONE di Comuni ex art.32 del TUEELL, denominata "Unione Montana dei Monti Azzurri", approvandone altresì il relativo STATUTO;

- CHE l'art.4 dello Statuto dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, oltre a prevedere le modalità per l'esercizio delle funzioni per conto dei Comuni appartenenti all'Unione Montana medesima, al comma 4), prevede la facoltà di esercizio di funzioni e servizi da parte dell'Unione in "forma associata" con altri Comuni non appartenenti all'U.M.M.A. o altre Unioni;

- CHE con le Deliberazioni del Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n.42 del 08/11/2017 e n.45 del 21/12/2017, in ossequio alle disposizioni della Legge n.122/2010, della Legge n.135/2012, della L.R. 35/2013, oltre che della Legge 65/1986 e della Legge Regionale n.1/2014 in materia di ordinamento della Polizia Locale, in tali atti puntualmente richiamate, è stato istituito ed organizzato il "Corpo/Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri" preposto alla gestione della funzione fondamentale della Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale, alla quale, ai sensi dello Statuto dell'Unione, ogni Comune dell'Unione ha autonoma ed insindacabile facoltà di aderire nei tempi che ogni Ente riterrà congrui alle proprie esigenze istituzionali, mediante il conferimento della funzione predetta ex art. 32 del TUEELL, mentre altri Comuni esterni all'Unione possono aderire mediante

Convenzione ex art.30 del TUEELL;

- CHE, inoltre, con la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n.46 del 21/12/2017, in ossequio alle disposizioni della Legge 65/1986 e della Legge Regionale n.1/2014 in materia di ordinamento della Polizia Locale, è stata istituita l'organizzazione della Colonna Mobile Blu, della quale l'Unione Montana svolge il ruolo di ENTE CAPOFILIA, finalizzata alla preventiva organizzazione dell'erogazione dei servizi di supporto e rinforzo per le emergenze, oltre che per la gestione in convenzione ex art.30 del TUEL di alcuni servizi di particolare rilevanza e/o criticità operativa;

- CHE il Comune di MONTEMONACO ha una popolazione di 558 abitanti (31/12/2019 - Istat) ed ha dotazione organica di polizia locale

- CHE il Comune di MONTEMONACO, inoltre, avendo una popolazione residente di 558 abitanti, in base ad autonoma ed insindacabile facoltà di aderire alla gestione associata della predetta funzione fondamentale, intende stipulare una Convenzione ex art.30 del TUEELL con apposito Ente ritenuto idoneo ed adeguato alle proprie esigenze istituzionali;

- CHE il Comune di MONTEMONACO, quindi, anche ai sensi degli artt. 2 e 5 della Legge Regionale n.1/2014 in materia di Polizia Locale, intende avvalersi della gestione associata con l'Unione Montana dei Monti Azzurri, ai sensi dell'art.30 del TUEELL, delle funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale;

- CHE il Comune di MONTEMONACO, condividendone le finalità, intende, altresì, divenire membro dell'organizzazione tra Comuni denominata "Colonna Mobile Blu – Polizia Locale Italia" ed intende avvalersi di tutti i servizi di supporto e rinforzo previsti dall'art.4, commi 1 e 2, del Regolamento della Colonna Mobile Blu, approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n.46 del 21/12/2017 nonché di tutti i servizi di

polizia locale indicati all'art.4, comma 3, del medesimo regolamento in regime di

Convenzione ex art. 30 TUEELL, che di seguito si riportano testualmente:

“- Servizi di pronto intervento per il TSO;

- Servizi territoriali di “rilevamento incidenti stradali h24” e particolari “emergenze stradali”;

- Garanzia di funzionamento dei “Servizi Essenziali” da garantire anche in caso di sciopero, anche mediante attivazione della reperibilità su scala intercomunale;

- Emergenza neve;

- Attività di prevenzione e contrasto per gli incendi boschivi;

- Servizi tecnico/operativi svolti con particolari “strumentazioni o apparecchiature tecniche”, anche relativi all’accertamento di violazioni;

- Servizio associato di “Armeria”;

- Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali o di altra natura;

- Attività di “Centrale Operativa” per la tutela della sicurezza e/o il coordinamento degli operatori di Polizia Locale;

- Attività attinenti la “Formazione Professionale” del personale della Polizia Locale o Ausiliario;

- Attività di “educazione stradale, civica e sociale”;

- Attività inerenti la protezione ambientale ed i bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;

- Servizi “intercomunali” di controllo del territorio, di polizia amministrativa, di controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza dei cittadini, svolti con personale di Polizia Locale o con la collaborazione delle altre Forze di Polizia;

- Gestione associata delle assunzioni per i servizi stagionali o a tempo determinato;

- Coordinamento delle attività di Protezione Civile di competenza Comunale;

- Coordinamento delle attività e servizi di segnaletica stradale, manutenzione del verde stradale e "tutela strade";

- Attività di esternalizzazione della gestione dei verbali relativi all'accertamento delle violazioni e servizi per la notifica;

- Servizi intercomunali per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere e di scorta tecnica;

- Ogni altro servizio individuato alla Conferenza Nazionale o dal Comitato Esecutivo Nazionale.";

- CHE va doverosamente precisato che l'adesione del Comune di MONTEMONACO alla gestione associata ex art. 30 del TUEELL della funzione fondamentale di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale con l'Unione Montana dei Monti Azzurri opera in sinergia, ma anche disgiuntamente qualora se ne presenti la necessità, con l'adesione del medesimo Comune alla organizzazione della Colonna Mobile Blu la quale decade solo su espresso recesso;

- CHE le Conferenze dei Sindaci del Corpo di Polizia Locale dell'Unione e della Colonna Mobile Blu si sono espresse favorevolmente, per le rispettive competenze, in merito alla ipotesi di adesione del Comune di MONTEMONACO ai sensi dell'art.30 del TUEELL alle rispettive organizzazioni;

- CHE l'Unione Montana dei Monti Azzurri, con propria Deliberazione Consiliare n.15 del 27/05/2020, resa immediatamente eseguibile, sia nella propria veste di Ente preposto alla gestione della funzione fondamentale di "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale" in forza dello Statuto dell'Unione medesima, sia in qualità di ENTE CAPOFILIA della organizzazione della Colonna Mobile Blu, ha espressamente approvata la gestione in forma associata ed unitaria ex art.30 del

TUEELL del Comune di MONTEMONACO, secondo il seguente schema di Convenzione ed autorizzando il Presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri alla sottoscrizione della stessa;

- CHE il Comune di MONTEMONACO, con propria Deliberazione Consiliare n. del .../.../2020, resa immediatamente eseguibile, ha espressamente aderito alla gestione in forma associata ed unitaria ex art. 30 del TUEELL della funzione di Polizia Locale con l'Unione Montana dei Monti Azzurri, oltre all'adesione alla Colonna Mobile Blu, secondo il medesimo schema di Convenzione, autorizzando il Sindaco alla firma della stessa.

VISTO il vigente Regolamento per la ripartizione degli Oneri economici per la gestione delle funzioni associate adottato dal Consiglio dell'Unione con propria Deliberazione n. 13 del 27/05/2020 ;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n.15 del 27/05/2020, di cui il presente schema di convenzione ne costituisce l'allegato B, ed ogni disposizione normativa in essa indicata e/o richiamata, al fine di costituire parte integrante del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e scopi della Convenzione

1. La presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del TUEELL, della Legge n.65/1986 e degli artt.2 e 5 della Legge Regionale n.1/2014 in materia di Polizia Locale, in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e del Comune di MONTEMONACO in premessa richiamate, statuisce e disciplina in modo coordinato quanto segue:

a) la gestione associata ed unificata della funzione fondamentale di

Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale tra il Comune di MONTEMONACO e l'Unione Montana dei Monti Azzurri;

b) la gestione associata dei servizi ed attività di Polizia Locale previsti dall'art.4, comma 3, del Regolamento della Colonna Mobile Blu, cui il Comune di MONTEMONACO aderisce, sia in forma coordinata nell'ambito della gestione associata di cui alla precedente lettera a), ma anche disgiuntamente qualora se ne presenti la necessità;

2. La gestione delle funzioni, delle attività e dei servizi di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale di cui alla presente Convenzione sarà effettuata secondo le modalità indicate nel prosieguo della Convenzione, conformemente a quanto indicato nella premessa che viene assunta quale parte integrante e sostanziale della presente.

3. La gestione associata della funzione fondamentale di "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale" di cui alla presente convenzione, è finalizzata a garantire il miglioramento delle attività gestionali della polizia locale, il miglioramento delle attività di presidio del territorio (sicurezza "percepita") ed una presenza più coordinata per l'esercizio di tali funzioni, anche attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale.

4. I Comuni aderenti si propongono di sviluppare tutte le possibili forme di collaborazione anche con le forze di polizia statali e locali per meglio coordinare la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta alle varie forme di illegalità diffusa in attuazione dei programmi che saranno predisposti dalla Conferenza dei Sindaci in materia di sicurezza.

5. In riferimento alla presente Convenzione trovano applicazione la Legge n. 65 del 7 marzo 1986, il Decreto Legislativo n. 267/2000, la Legge Regionale delle Marche n.1/2014 e le altre leggi in vigore o che venissero successivamente emanate in

materia di Polizia locale, oltre che lo Statuto dell'Unione Montana, lo Statuto del

Comune di MONTEMONACO e le leggi disciplinanti le Unioni montane ed i piccoli

Comuni, in vigore o che venissero successivamente emanate.

Art. 2 – Ordinamento Istituzionale e Conferenza dei Sindaci

1. L'Unione Montana dei Monti Azzurri assume il ruolo di ENTE CAPOFILIA del servizio associato ex art. 30 TUEELL di Polizia Locale, ed opera con pieni poteri in nome e per conto degli Enti deleganti, avvalendosi delle proprie strutture e dei propri uffici, in merito a tutte le funzioni, i servizi e le attività che leggi statali, regionali e regolamenti locali demandano alla Polizia Locale e alla Polizia Amministrativa Locale.

2. Restano di competenza esclusiva del SINDACO le funzioni svolte nella sua qualità di Ufficiale di Governo o di massima Autorità Locale ex artt.50 e 54 TUEELL ed in particolare l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Le funzioni di indirizzo e controllo previste dalle Leggi in materia di Polizia Locale, nell'ambito della gestione associata sono trasferite, secondo le rispettive competenze disciplinate con gli atti dell'Unione, al Presidente dell'Unione ovvero alla Conferenza composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei Comuni partecipanti alla gestione unificata e/o convenzionata della funzione fondamentale di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale dell'U.M.M.A. nel rispetto del Regolamento per la gestione degli Oneri Economici di cui alla Delibera C.U. n. 13 del 27.05.2020;

4. Per le materie attinenti in via esclusiva alle attività della Colonna Mobile Blu, si rinvia alle specifiche disposizioni dell'organizzazione suddetta.

5. La "Conferenza dei Sindaci" è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi con atti di indirizzo, per la verifica ed il controllo sull'espletamento del servizio, nonché per l'approvazione di ogni Accordo

tra Sindaci necessario al funzionamento del servizio o all'implementazione dei servizi erogati.

6. Il Sindaco pro-tempore del Comune di MONTEMONACO, per la durata della presente Convenzione è ammesso a partecipare, per le materie che lo riguardano per quanto di competenza, alle rispettive Conferenze dei Sindaci previste sia per la gestione della Polizia Locale dell'U.M.M.A., che per la gestione della Colonna Mobile Blu, secondo i rispettivi ordinamenti, anche al fine di meglio dettagliare i reciproci obblighi e garanzie.

7. Le funzioni di direzione e coordinamento tecnico, amministrativo ed operativo del personale e delle attività di Polizia Locale derivanti dalla presente Convenzione, sono svolte secondo l'ordinamento funzionale previsto dal Regolamento della Polizia Locale dell'U.M.M.A..

Art. 3 – Funzioni ed attività di Polizia Locale oggetto della Convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del TUEELL e delle normative disciplinanti l'ordinamento della Polizia Locale in premessa richiamate, sono trasferite da parte del Comune di MONTEMONACO alla gestione associata di Polizia Locale dell'Ente Capofila Unione Montana dei Monti Azzurri, ogni attività ricadente nella funzione fondamentale "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale" di cui alla lettera i), del comma 27, dell'art. 14, della Legge n.122/2010, a titolo esemplificativo, ma non del tutto esaustivo, di seguito elencate:

a) polizia amministrativa:

- polizia annonaria, commerciale e tributaria;
- polizia igienico sanitaria;
- polizia veterinaria;
- polizia edilizia e ambientale;

polizia urbana;

polizia rurale, agricola e forestale;

polizia cimiteriale e mortuaria;

b) polizia stradale;

c) polizia giudiziaria;

d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

e) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

f) vigilanza sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

g) attività di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza dell'Ente di appartenenza;

h) servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

i) ogni attività o servizio, anche diversa dalle funzioni tipiche di "polizia", assegnati alla gestione dell'ufficio/settore di polizia locale, mediante gli atti di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, con i quali sono altresì determinati i relativi oneri economici a carico del medesimo Comune;

l) ogni altra materia e/o attività conferita dalla legge, anche in futuro, alla competenza della Polizia Locale o della Polizia Amministrativa locale, ovvero conferita all'Unione Montana dai Comuni appartenenti alla stessa o convenzionati.

2. In particolare, il trasferimento/conferimento delle funzioni in questione, comprende (a titolo indicativo e non esaustivo) anche l'attuale o futura gestione dei seguenti servizi:

a) sala operativa, dotata di linee telefoniche, centrale radio e numero verde

unificato per le emergenze, istituita presso il Comando del Servizio di Polizia

Locale dell'Unione Montana;

b) formazione professionale degli operatori;

c) servizi di infortunistica stradale;

d) servizi intercomunali di controllo del territorio svolti in proprio o con la

collaborazione delle altre forze di polizia;

e) servizi di vigilanza e prevenzione serale/notturna;

f) servizi intercomunali di vigilanza e controllo in materia di polizia locale, polizia

amministrativa, prevenzione generale e controllo sociale dei fenomeni rilevanti

per la sicurezza dei cittadini;

g) attività di educazione stradale, protezione ambientale e bisogni emergenti sotto

il profilo della sicurezza pubblica;

h) coordinamento e svolgimento dei servizi di emergenza ed operazioni di

soccorso nei casi di calamità, che coinvolgano il territorio e/o la popolazione

dell'Unione montana;

i) servizi di rilevazione, accertamento e notifica delle violazioni;

j) servizi per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere che si svolgono nel

territorio;

k) servizi amministrativi, logistici, di informazione, di acquisto e gestione di beni e

servizi sulla base di progetti concordati e coordinati dalla Conferenza dei

Sindaci.

3. Con la presente convenzione, inoltre, sempre ai sensi e per gli effetti di cui

all'art.30 del TUEELL e delle normative disciplinanti l'ordinamento della Polizia Locale

in atti richiamate, sono trasferite da parte del Comune di MONTEMONACO alla

gestione associata di Polizia Locale sempre all'Unione Montana dei Monti Azzurri,

nella sua qualità di ENTE CAPOFILA della Colonna Mobile Blu, ogni funzione o attività indicate all'art.4, comma 3, del Regolamento di funzionamento della Colonna Mobile Blu, ancorché assorbite nell'ambito delle gestione associata generale di cui al comma 1 del presente articolo. Si precisa che l'adesione alla Colonna Mobile Blu viene effettuata in modo autonomo e disgiunto dall'adesione alla gestione associata ed unitaria della funzione fondamentale di Polizia Locale dell'U.M.M.A. e, nonostante assorbita organizzativamente nell'ambito di quest'ultima, deve intendersi autonomamente disciplinata in merito alla facoltà di adesione e recesso.

Art. 4 – Ambito territoriale e Sede

1. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale, di cui alla presente Convenzione, è individuato nel complessivo "Ambito Territoriale" come risultante dagli atti relativi alla gestione unificata della Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, incrementato con il territorio del Comune di MONTEMONACO con la sottoscrizione della presente convenzione.

2. Inoltre, l'ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 5 della Legge nr.65/1986, relativo al porto dell'arma ed in generale delle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale, coincide con l'ambito territoriale dell'Unione Montana come definito al precedente comma 1, del presente articolo. La dotazione e l'uso dell'arma sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio dell'Unione.

3. La Sede centrale del Servizio di P.L. è individuata presso la Sede dell'Unione Montana dei Monti Azzurri ed è disciplinata secondo gli atti organizzativi dell'U.M.M.A.

4. Presso il Comune di MONTEMONACO, può essere organizzata una sede succursale tecnico-operativa, sia in forma permanente, che temporanea, in relazione alle esigenze del servizio e delle risorse strumentali ed economiche disponibili o

messe a disposizione dal Comune medesimo.

Art. 5 – Regolamento del Servizio/Corpo di Polizia Locale

1. La gestione associata di Polizia Locale di cui alla presente Convenzione è effettuata in ossequio alle disposizioni del “Regolamento del Servizio o Corpo di Polizia Locale dell’Unione Montana dei Monti Azzurri” e degli appositi Regolamenti eventualmente adottati per la disciplina dei vari aspetti organizzativo gestionali attinenti le uniformi, le attrezzature e di mezzi operativi, l’armamento e ogni altro aspetto previsto dalla legge.

2. La gestione associata di Polizia Locale di cui alla presente Convenzione mantiene la denominazione di “Servizio/Corpo di Polizia Locale dell’Unione Montana dei Monti Azzurri”.

3. La gestione associata di Polizia Locale di cui alla presente Convenzione relativa alle attività della Colonna Mobile Blu è effettuata in ossequio alle disposizioni dell’apposito Regolamento della Colonna Mobile Blu e degli appositi Regolamenti, eventualmente adottati in seno a tale organizzazione per la disciplina dei vari aspetti organizzativo gestionali attinenti, le uniformi, le attrezzature e di mezzi operativi, l’armamento e ogni altro aspetto previsto dalla legge.

Art. 6 – Organizzazione dei Servizi di Polizia Locale

1. Il Comune di MONTEMONACO, ex art.30 TUEELL, conformemente alle Deliberazioni del Consiglio dell’Unione n.42/2017 e n.45/2017, si avvale del servizio associato di Polizia Locale dell’U.M.M.A. secondo le seguenti modalità organizzative:

A) Servizio LOCALE relativo ad attività e servizi di diretto interesse del Comune aderente alla convenzione, che sono svolti ad esclusivo beneficio della comunità locale interessata, come segue:

a) Servizio ORDINARIO svolto con il personale assegnato al Comune medesimo,

sulla base del contingente e secondo la programmazione richiesta, determinati dal Comune stesso al successivo art.8 della presente Convenzione;

b) Servizio STRAORDINARIO svolto in forma “aggiuntiva” rispetto al servizio “Ordinario” di cui alla precedente lettera a), su espressa richiesta del Sindaco di MONTEMONACO, per particolari situazioni, eventi o necessità di “interesse locale” del Comune medesimo, con particolare riferimento ai servizi attinenti alla sicurezza delle manifestazioni e/o eventi di interesse del territorio comunale, per i quali saranno corrisposti gli oneri economici indicati al successivo art.8 della presente Convenzione;

B) Servizi GENERALI del CORPO relativi ad attività e servizi di natura e carattere "generale" del Servizio di Polizia Locale, direttamente e/o indirettamente scaturenti da norme e/o obblighi di legge nelle materie di competenza della Polizia Locale e della Polizia Amministrativa Locale, che sono svolti nell'ambito del complessivo territorio del Servizio unificato di Polizia Locale, sulla base di apposite programmazione o urgenza, secondo i relativi obblighi di legge, come segue:

a) Servizi GENERALI PROGRAMMATI che consistono nei servizi di Polizia Locale attinenti la “prevenzione”, la “sicurezza generale”, il complessivo controllo dell’ambito territoriale dell’Unione e le attività di accertamento delle violazioni conseguenti, effettuati in forma programmata ed ordinaria nell’ambito dei servizi generali, ovvero ogni qualvolta si renda necessario od opportuno, anche tenendo conto degli indirizzi programmatici della Conferenza dei Sindaci, del Presidente dell’Unione o dei Sindaci interessati per territorio, sulla base della programmazione generale dei servizi della Polizia Locale dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, su tutte le materie in premessa elencate di competenza della Polizia Locale, con particolare riferimento ai servizi relativi

al Rilevamento Incidenti Stradali e ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, Servizi di Soccorso nelle pubbliche calamità o disastri e nei privati infortuni, Servizi di Protezione Civile in "emergenza" di competenza della Polizia Locale, Servizi di polizia stradale finalizzati al miglioramento della sicurezza della circolazione ed all'accertamento delle violazioni, anche nelle ore notturne o in giornate festive;

b) Servizi GENERALI di EMERGENZA che consistono nei servizi di Polizia Locale di emergenza e/o urgenza di Polizia, di carattere non programmabile nell'ambito delle varie materie affidate alla competenza delle Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale, quali, ad esempio, TSO, Polizia Giudiziaria, Attività ausiliarie di Pubblica Sicurezza, Polizia Amministrativa Locale, Educazione Stradale, Sicurezza Sociale, Polizia Edilizia, Scorte motorizzate ed, in generale, in tutte le varie materie elencate nella premessa, che si dovessero rendere necessari.

Art. 7 – Dotazione organica ed attrezzature

1. I servizi e le attività di Polizia Locale previsti dalla presente Convenzione sono svolti con il personale dipendente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri o con personale di cui la medesima Unione ha disponibilità anche temporanea.

2. Il Comune di MONTEMONACO provvede, contestualmente alla firma della presente Convenzione, a trasferire ogni eventuale capacità assunzionale di Polizia Locale disponibile al fine di incrementare la dotazione organica complessiva del servizio DI Polizia Locale dell'Unione.

3. I mezzi e le attrezzature per la erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione sono messi a disposizione dall'U.M.M.A., fatte salve autonome decisioni del Comune di MONTEMONACO in merito a specifiche e/o particolari esigenze di

proprio interesse.

Art. 8 – Rapporti finanziari

1. Ogni aspetto attinente i costi e la gestione economica dei servizi previsti per la gestione associata di cui alla presente Convenzione, saranno concordati con il Comune di MONTEMONACO, sulla base delle proprie richieste e saranno definiti in sede di Conferenza dei Sindaci; tali oneri saranno gestiti dal Comando di Polizia Locale dell'Unione, di concerto con il Settore economico-contabile dell'Unione ed il corrispondente Ufficio di Ragioneria del Comune per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per la gestione degli oneri approvato dall'Unione.

2. Tutte le spese (stipendi, contributi ed ogni emolumento dovuto al personale, vestiario, automezzi, carburante, apparecchiature tecnico-operative, manutenzioni, organizzazione e formazione del personale, ecc.) necessarie al funzionamento generale del servizio di Polizia Locale, sono sostenute dall'Unione Montana con fondi trasferiti dai Comuni per quanto di rispettiva quota degli oneri, oltre che nel rispetto del Regolamento per la ripartizione economica approvato dall'Unione.

3. Il Comune di MONTEMONACO in merito ad attività e servizi "ORDINARI" di cui alla lettera A).a), del precedente art. 6, della presente Convenzione, di diretto interesse del Comune e che debbono essere svolti ad esclusivo beneficio della comunità locale amministrata, formula iniziale richiesta di servizio corrispondente a n. 1 Agente per n.6 giorni di servizio settimanale, corrispondenti a n.36 ore di servizio a settimana, e, conseguentemente, si impegna al versamento dei relativi oneri di spesa per il personale corrispondenti, comprensivi di ogni emolumento di salario accessorio e dei correlati oneri relativi alle spese di funzionamento, nel rispetto del Regolamento per la ripartizione economica approvato dall'Unione, così come determinati dalla

Conferenza dei Sindaci, salvo diverse e successive determinazioni di incremento della quantità di servizio che saranno comunicate dal Sindaco, mediante PEC e comunicazione preventiva del relativo impegno di spesa assunto.

4. Il Comune di MONTEMONACO in merito ad attività e servizi "STRAORDINARI" di cui alla lettera A).b), del precedente art. 6, della presente Convenzione, di diretto interesse del Comune e che debbono essere svolti ad esclusivo beneficio della comunità locale amministrata, che saranno richiesti mediante PEC e comunicazione preventiva del relativo impegno di spesa assunto, si impegna al versamento dei relativi oneri di spesa per il personale, comprensivi di ogni emolumento di salario accessorio e dei correlati oneri relativi alle spese di funzionamento, così come determinati dalla Conferenza dei Sindaci e nel rispetto del Regolamento per la ripartizione economica approvato dall'Unione;

5. Relativamente ai GENERALI del CORPO, di cui alla lettera B), sia "Generali Programmati" lettera B).a), sia "di Emergenza" lettera B).b), del precedente art.6, della presente Convenzione, consistenti in attività e servizi di natura e carattere "generale" del Servizio di Polizia Locale, direttamente e/o indirettamente scaturenti da norme e/o obblighi di legge nelle materie di competenza della Polizia Locale e della Polizia Amministrativa Locale, che sono svolti nell'ambito del complessivo territorio del Servizio unificato di Polizia Locale, sulla base di apposita programmazione o urgenza, secondo i relativi obblighi di legge, si fa fronte nell'ambito del "Fondo Generale" per la gestione dei servizi, finanziato con le varie entrate scaturenti dall'attività di Polizia Locale dell'Unione.

6. I proventi derivanti da sanzioni per le violazioni al codice della strada o derivanti da sanzioni per violazione di altre leggi e regolamenti, ovvero altre entrate correlate alle attività svolte dal Settore della Polizia Locale, vengono introitati

dall'Unione e gestiti secondo le regole e procedure definiti negli atti dell'Unione nel rispetto del Regolamento per la ripartizione economica approvato dall'Unione, anche per quanto concerne il riparto tra gli Enti medesimi e la gestione del Fondo Generale per la gestione dei servizi di Polizia Locale.

7. In merito ai "servizi elettorali" attinenti i servizi di polizia locale, relativamente alla costituzione dell'Ufficio Elettorale di competenza del Comune di MONTEMONACO, si procederà sulla base di tutto il personale di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, conformemente alle Deliberazioni del Consiglio dell'Unione n.42/2017 e n.45/2017, nell'ambito delle ore di "straordinario elettorale" che saranno conseguentemente assegnate a tale servizio con autonoma decisione del Comune di MONTEMONACO, le cui spese sono rimborsate all'Unione dal medesimo Comune in proporzione alle ore effettivamente autorizzate ed effettuate dal relativo personale ed in conformità alle disposizioni dell'art.10 dello schema di convenzione approvato con la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 42 del 08/11/2017, precisando che la richiesta di rimborso statale ai sensi di legge resta a carico del Comune di MONTEMONACO. Analogamente si provvederà con eventuali fondi specifici stanziati in occasione di emergenze o eventi straordinari per fronteggiare le spese del personale di Polizia Locale o delle relative attrezzature e/o attività.

8. Il Comune di MONTEMONACO, in merito alle disposizioni contenute nel Regolamento degli Oneri approvato dall'Unione, si impegna al versamento del "CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO" annuale pari a € 0,30 (trenta centesimi) per ogni residente.

9. Il Comune di MONTEMONACO, in merito alla adesione all'organizzazione della Colonna Mobile Blu, si impegna al versamento annuale del contributo indicato

all'art.6, comma 4, del regolamento della Colonna Mobile Blu pari a € 0,20 (venti centesimi) per ogni residente. Parimenti, in merito ad attività e/o servizi eventualmente richiesti nell'ambito di tale organizzazione di servizi, si impegna al puntuale pagamento dei relativi costi.

Art. 9 – Corpo degli Ausiliari di Polizia Locale

1. Il Comune di MONTEMONACO, in attuazione del Titolo VII del Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell'U.M.M.A., adottato con l'approvazione della presente Convenzione, si impegna ad attivare ogni utile iniziativa per l'adesione di propri cittadini al Corpo degli Ausiliari di Polizia Locale.

Art. 10 – Formazione e Supporto

1. La formazione del personale ritenuta indispensabile da parte del Comando di Polizia Locale dell'U.M.M.A., i servizi di assistenza radio e/o centrale operativa, i servizi di supporto tecnico/amministrativo per la gestione amministrativa specifica e delle sanzioni, sono a carico dell'U.M.M.A., con eventuali costi di personale e di intervento a totale carico della medesima Unione.

Art. 11 – Decorrenza, Durata e Recesso

1. La decorrenza della presente convenzione viene stabilita dal .../.../2020.
2. Per la presente Convenzione è stabilita la medesima durata prevista nell'atto costitutivo dell'Unione Montana, ovvero per la durata eventualmente stabilita dalla legge, fatta salva la facoltà di recesso da parte del Comune di MONTEMONACO o da parte dell'U.M.M.A., sia dal servizio associato con la Polizia Locale dell'Unione, che dalla organizzazione della Colonna Mobile Blu, ovvero dalle singole funzioni conferite, ai sensi di legge.
3. Il Comune di MONTEMONACO ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, decorsi i primi due anni, mediante comunicazione formale da effettuarsi

al Presidente dell'Unione Montana, con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso.

4. Il Comune che recede rimane obbligato pro quota per gli impegni economici assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte di carattere pluriennale in relazione alla presente convenzione.

Art. 12 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Copia della presente convenzione è trasmessa, successivamente alla stipula, alla Regione Marche, alla Prefettura ed alla Procura presso il Tribunale competente per territorio, in ossequio alle rispettive competenze.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese da assumere in sede di Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche competenze, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché si rinvia al Regolamento del Corpo/Servizio di Polizia Locale dell'U.M.M.A., allo Statuto dell'Unione Montana, alle normative generali ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione in oggetto.

3. L'Unione Montana dei Monti Azzurri subentra al Comune di MONTEMONACO nei rapporti di ogni natura in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

4. La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'Unione, dallo Statuto e dalla Legge.

5. Il Comune di MONTEMONACO è consapevole ed approva che, ai sensi della L.R. n.35/2013 e dello Statuto, l'Unione può stipulare ulteriori convenzioni, ex artt.30 e/o 32 TUEELL, finalizzate alla gestione in forma associata ed unitaria del servizio di Polizia Locale con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.

6. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR

642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.

7. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del c. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l'Unione Montana dei MONTI AZZURRI - il Presidente Giampiero FELICIOTTI

Per il Comune di MONTEMONACO – il Sindaco Francesca GRILLI